**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA**
**Sezione Civile**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| dott.ssa Maria Giuliana Civinini | Presidente |
| dott.ssa Santa Spina | Giudice |
| dott.ssa Alessandra Migliorino | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1381/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 30.6.2022 e vertente

**TRA**

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX) e XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX) elettivamente domiciliati in [redacted], via delle [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

**RICORRENTI**

**E**

XXXXX XXXXX, nato a [redacted] il XXXXX, residente in [redacted]), via [redacted] e domiciliato presso la struttura "[redacted]" in via [redacted] n. [redacted];

**RESISTENTE**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.

**Oggetto**: interdizione.

**Conclusioni**: *"[...] affinché voglia ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del Sig. XXXXX XXXXX nato a Pisa il XXXXX e residente in Volterra (PI) Via [redacted] domiciliato presso la struttura "[redacted]*



Firmato Da: CIVININI MARIA GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50cc45b66b3a5afc5c62db75e5ef2d1
Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d66126db13de0ece80

**Motivi della decisione**

***Sintetico excursus processuale.***

Con ricorso depositato in data 11.4.2022, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, nella qualità di parenti di XXXXX XXXXX, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l'interdizione dello stesso, in quanto affetto da "*frenesia e cerebropatia con manifestazioni psichiche*", nonché da "*psicosi cronica ad esordio infantile, con prevalenza di sintomatologia negativa e marcati tratti autistici*", con conseguente stato di infermità di mente e permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive,

I ricorrenti, a sostegno della domanda, hanno dedotto che l'interdicendo non sarebbe in grado di provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, essendo necessaria la nomina di un tutore al fine di garantirgli adeguata protezione ed agevole supporto nella gestione sanitaria, nonché di provvedere all'amministrazione dei suoi beni (e al compimento di atti quali, ad esempio, il pagamento della retta della RSA dove è attualmente residente e l'apertura della successione del padre [redacted] XXXXX).

Per tali ragioni hanno quindi chiesto: 1) la nomina di un tutore provvisorio; 2) la successiva dichiarazione d'interdizione; 3) la nomina di un tutore definitivo, indicando il nome dell'avv. [redacted] quale professionista disponibile ad assumere l'ufficio.

All'udienza del 30.6.2022, il G.I. ha proceduto all'esame dell'interdicendo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, tenuto conto dell'impossibilità di svolgere l'esame proprio a causa delle condizioni di salute di XXXXX XXXXX.

***Sulla domanda di interdizione.***

Prima di esaminare il merito della domanda, occorre premettere che dall'istruttoria svolta è emerso che nel 1976 è stato aperto presso il Tribunale di Lucca procedimento n. 17/1976 per la dichiarazione di "alienazione/interdizione" di XXXXX XXXXX, con nomina (in data 23.3.1976, cfr. doc. 4 in atti) del tutore provvisorio, individuato nel padre dell'interdetto, deceduto il 28.10.2021. Nondimeno, dai registri del Tribunale di Lucca, ad oggi, nulla risulta circa la sussistenza di tale procedimento e neppure è stata dedotta l'esistenza di altro provvedimento di interdizione, ostativa all'esame del presente ricorso. Ne deriva l'ammissibilità del ricorso, correttamente incardinato dinanzi al Giudice competente per territorio.

Ciò chiarito, il ricorso – seppure ammissibile - non merita accoglimento, dal momento che l'interdizione appare misura non necessaria per l'adeguata protezione del soggetto debole e che l'obiettivo di tutela risulta perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno.

Dalla documentazione medica in atti è emerso che XXXXX XXXXX si trova in uno stato d'incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi, vivendo da moltissimi anni in stato di infermità di mente con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive.



Firmato Da: CIVININI MARIA GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60cc45b66b6a5afc5c62db75e5ef2d1
Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

La O.P. di Volterra, nel 1978, è pervenuta ad una diagnosi di "*frenesia e cerebropatia con manifestazioni psicotiche*", nonché di "*psicosi cronica ad esordio infantile, con prevalenza di sintomatologia negativa e marcati tratti autistici*" (v. documentazione medica in atti).
Tale stato di salute ha portato il sig. XXXXX XXXXX ad essere dapprima ricoverato in struttura gestita secondo il vecchio ordinamento, a Lucca, nel 1976, e successivamente, al ricovero presso una struttura gestita dalla USL sita in Volterra (PI).
La descritta condizione di salute ha trovato riscontro in sede di esame – tenuto in modalità da remoto – durante il quale XXXXX, intento a camminare sulla terrazza della struttura ospitante, nonostante i numerosi tentativi da parte dell'infermiera che ha prestato assistenza e del Giudice di intraprendere una conversazione o anche solo una iniziale presentazione, ha mostrato di non comprendere che cosa accadesse intorno a lui, né di essere in grado di mantenere un contatto visivo con l'interlocutore, determinando l'impossibilità di stabilire un proficuo contatto comunicativo e quindi il pieno espletamento dell'esame medesimo.
Appare quindi evidente che XXXXX necessiti di una misura di protezione a proprio favore, considerato il complessivo quadro clinico.
Ciononondimeno, quanto all'individuazione della misura di protezione adeguata alle specifiche esigenze di tutela del soggetto debole, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che il giudice di merito debba lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di *extrema ratio* (cfr. da ultimo, Trib. Piacenza, sez. I, 1.2.2022, n. 36), dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (Cass. civ., n. 20945/2018; Cass. civ., n. 4866/2010); e hanno aggiunto che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare. Il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (*ex multis*, si vedano: Cass. civ., n. 6079/2020; Cass. civ., n. 20945/2018; Cass. civ., n. 18171/2013; Cass. civ., n. 22332/2011; Cass. civ., n. 9628/2009).
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le richiamate circostanze del caso concreto consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione.



Firmato Da: CIVININI MARIA GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60cc45b66b8a5afc5c62db75e5ef2d1
Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

Nella fattispecie, pur essendo necessaria una misura di protezione per XXXXX XXXXX, occorre osservare che lo stesso è inserito in una adeguata rete di protezione, essendo adeguatamente seguito dal personale assistenziale e medico della struttura dove attualmente risiede e da una consistente rete familiare. Inoltre, non vi è alcuna allegazione concernente il pericolo che XXXXX possa arrecare pregiudizio a sé o ad altri (pregiudizio che potrebbe derivare, in astratto, dalla gestione di un ingente patrimonio da amministrare, nella specie neppure dedotta).
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno, consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario; senza contare che l'a.d.s. appare la misura preferibile anche sul piano etico-sociale, in quando maggiormente rispettosa della dignità del soggetto fragile (a cui non verrebbe, ad esempio, attribuito lo *status* di "interdetto" – cfr. Trib. Torino, sez, VII, 13.4.2022, n. 1645).
In proposito, è appena il caso di osservare che, da un lato, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario (si pensi, a titolo esemplificativo, alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela *ex* art. 362 c.c.; alla possibilità, concessa al beneficiario dell'a.d.s. ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione, arg. *a contrario ex* art. 471 c.c.; alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni *ex* artt. 375 e 411, comma 1, c.c., ed al relativo risparmio fiscale; nonché alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno); dall'altro lato, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami) e la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è equipollente (artt. 412 e 427 c.c.).
In conclusione, a parità di vantaggi, l'apertura dell'amministrazione di sostengo appare meglio soddisfare esigenze di economia, in termini di risparmio di oneri procedurali e minore sacrificio possibile della capacità di agire del soggetto, in linea con il principio di *extrema ratio* nella scelta della misura; **spetta pertanto alle parti ricorrenti (e agli altri soggetti legittimati, quali, in primis, il Pubblico Ministero in sede) introdurre apposito procedimento dinanzi al Giudice Tutelare al fine di ottenere la nomina di un a.d.s. in favore di XXXXX XXXXX.**

***Spese.***
In assenza di una sostanziale soccombenza, le spese del procedimento si dichiarano irripetibili.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) **rigetta** la domanda di interdizione;
2) **dichiara** irripetibili le spese del procedimento.



Firmato Da: CIVININI MARIA GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60cc45b66b8a5afc5c62db75e5ef2d1
Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

**Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede e per ogni altro adempimento di legge (e, quanto al P.M., per la valutazione in ordine alla presentazione di apposito ricorso per la nomina di ADS, anche in via provvisoria, in favore di XXXXX XXXXX).**

Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 10 settembre 2022.

IL GIUDICE REL.
*dott.ssa Alessandra Migliorino*

IL PRESIDENTE
*dott.ssa Maria Giuliana Civinini*



Firmato Da: CIVININI MARIA GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60cc45b66b8a5afc5c62db75e5ef2d1
Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90